



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

TORTURA: SIULP, appello ad ALFANO perché meglio omissione atti d'ufficio che onta tortura.

Dopo l'ennesimo attacco terroristico avvenuto in Francia, dove con un atto vile e barbarico sono state spezzate decine e decine di vite umane proprio mentre festeggiavano la ricorrenza della liberazione del proprio Paese, che ci dimostra quanto sia necessario che l'Europa ponga immediatamente rimedio al deficit di cooperazione tra le Forze di polizia e quelle di intelligence per dispiegare un'azione unitaria, forte e immediata per contrastare la violenza dell'azione terroristica che oggi pervade le nostre società, in Italia si discute di una legge sulla tortura che, anziché essere un'evoluzione giuridica del nostro ordinamento, di fatto per volontà di pochi si sta trasformando in una norma che impedirà a tutti gli operatori delle Forze di polizia di intervenire a difesa della sicurezza dei cittadini e delle stesse Istituzioni democratiche.

Alla Francia e a tutti i familiari delle vittime dell'ennesimo atto di barbarie, perpetrato dalla follia terrorista, va la nostra sentita e convinta vicinanza e solidarietà. Al Governo italiano e al Ministro dell'Interno Alfano, invece, va il nostro appello affinché gli operatori delle Forze di polizia italiane non si sentano con le mani legate dalla norma sul reato di tortura che, dopo le modifiche apportate in Senato con la cancellazione del dolo specifico da accertare attraverso le reiterate azioni di violenza perpetrate, se approvato definitivamente così come modificato, metterà tutti gli operatori di polizia in stato di soggezione sino al punto di costringerli a scegliere tra il male minore che sarà quello di non intervenire.

Lo afferma in nota Felice ROMANO Segretario Generale Nazionale del SIULP.

La necessità di prevedere con una norma pene severe nei confronti di chi, con reiterate violenze fatte in danno di persone potessero rispondere del reato di tortura, sottolinea Romano, era stata contemperata nel testo concordato alla Camera e sul quale il Ministro Alfano aveva dato la sua personale assicurazione che quel testo fosse un principio di avanzamento giuridico del nostro ordinamento e non una volontà di mettere i poliziotti in soggezione esponendoli,

FLASH nr. 28 – 2016

- TORTURA: SIULP, appello ad ALFANO perché meglio omissione atti d'ufficio che onta tortura.
- TORTURA: Sindacati e Cocer Forze Polizia - No a reato che inibisce azione tutela sicurezza e difesa dei cittadini e del Paese
- Le Fiamme Oro alle Olimpiadi
- NoiPa: Applicazione risultati contabili modelli 730/2016 – redditi 2015
- Congedo straordinario per trasferimento
- Terapie salvavita e obbligo di reperibilità
- Trasferimento a seguito di candidatura alle elezioni amministrative
- Carta d'identità elettronica
- Partecipazione ad un corso di lingue all'estero
- Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro: il testo coordinato ed aggiornato a giugno 2016
- L'annullamento della graduatoria di un concorso disposto dal giudice amministrativo non si estende a coloro che non hanno proposto ricorso



peraltro, a rischi elevatissimi di gravissime pene per aver adempiuto ad un loro dovere.

Del resto, rimarca il leader del SIULP, il nostro ordinamento prevede già fattispecie di reato che hanno consentito, di fronte a noti casi assurdi alla cronaca, di effettuare le indagini che hanno identificato gli autori che, oltre alla condanna penale sono stati anche allontanati dai corpi ai quali appartenevano.

Per questo, conclude ROMANO, dopo che la maggioranza ha consentito la modifica del disegno di legge al Senato nel senso peggiorativo e aggressivo nei confronti degli operatori di polizia, faccio appello al Governo e al Ministro Alfano affinché intervengano e ripristinino la previsione di "reiterate condotte" prima che non si verifichi che chi deve applicare la legge preferisca, suo malgrado e a scapito della sicurezza dei cittadini, rispondere di omissione di atti di ufficio piuttosto che dell'onta del reato di tortura.

Roma 15 luglio 2016

TORTURA: Sindacati e Cocer Forze Polizia - No a reato che inibisce azione tutela sicurezza e difesa dei cittadini e del Paese

Il combinato disposto dell'eliminazione del termine "reiterate" violenze e la mancata previsione di un dolo intenzionale nella fattispecie in discussione in aula al Senato sul reato di tortura, produrrà effetti nefasti sull'azione delle Forze di Polizia e dei militari impiegati nell'operazione Strade sicure, poiché esporrà tutti gli operatori a denunce strumentali da parte dei professionisti del disordine e dei criminali incalliti. Infatti la fattispecie è un pasticcio poiché insufficientemente tipizzata negli elementi oggettivi e non contempla quel dolo specifico previsto dalla stessa convenzione anti-tortura che sarebbe garanzia di un rigoroso accertamento sull'elemento psicologico allorquando prevede che le acute sofferenze siano inflitte, sia al fine di ottenere da una persona informazioni o confessioni, sia allo scopo di punirla anche per motivi basati su qualsiasi forma di discriminazione.

Si rischia così di legare le mani a chi è impiegato quotidianamente nella tutela dell'ordine pubblico nelle carceri e nel contrasto al crimine organizzato e diffuso per assecondare demagogie ideologiche che guardano con sospetto l'operato delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate dimenticando che esse sono a presidio della democrazia e del principio di legalità del nostro Paese.

Roma, 15 luglio 2016

ANNETTA&ASSOCIATI

Convenzione Siulp Nazionale/Studio legale Annetta e Associati

Vi comunichiamo che questa segreteria nazionale ha stipulato con lo Studio Legale Annetta ed Associati, una convenzione, riservata agli iscritti, per favorire l'assistenza legale, in materia penale, per fatti in cui si rivesta la qualità di persona indagata/imputata e/o parte lesa.

E' possibile consultare l'accordo, nella sua interezza, presso ogni struttura SIULP.

Le Fiamme Oro alle Olimpiadi



Nel mese di agosto p.v., avranno inizio i XXXI Giochi Olimpici che saranno ospitati a Rio in Brasile. Del Team Azzurro, composto da 278 atleti, faranno parte una nutrita schiera di atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi della Polizia di Stato Fiamme Oro.

Sono infatti 36 gli atleti Fiamme Oro che hanno ottenuto la "carta olimpica" (19 uomini e 17 donne) e gareggeranno in 15 discipline sportive.

Ai citati atleti si aggiungono i 4 paralimpici tesserati con le Fiamme Oro (2 uomini e 2 donne), che saranno impegnati (nelle discipline scherma, nuoto e triathlon), ai Giochi Paralimpici di Rio, nel successivo mese di settembre.

La Polizia di Stato rappresenta, quindi, circa il 13% della spedizione Azzurra. Peraltro, tale percentuale sale a circa il 20% se si considerano le sole qualificazioni individuali (194) della compagine Azzurra, escludendo le qualificazioni ottenute dalle discipline a squadra (Pallanuoto, Pallavolo, Calcio, ecc.) ove le Fiamme Oro non sono presenti.

Rispetto ai Giochi Olimpici del 2008 e del 2012, in queste Olimpiadi la squadra delle Fiamme Oro si è incrementata, rispettivamente, di 16 e di 7 atleti. L'aumento ha riguardato anche le discipline sportive (10 nel 2008, 14 nel 2012 e 15 nel 2016).

Nonostante la mancanza di due dei più forti atleti nella storia delle Fiamme Oro, Valentina Vezzali e Roberto Cammarelle - che hanno ottenuto nelle ultime due olimpiadi 6 medaglie ed hanno recentemente concluso l'attività sportiva - la compagine cremisi dimostra di essere competitiva ai massimi livelli internazionali.

Lo testimoniano, tra l'altro, i risultati ottenuti dal 2008 al 2015 in cui i nostri Gruppi Sportivi Fiamme Oro hanno conseguito: 15 medaglie olimpiche (7 ori, 3 argenti e 5 bronzi), 249 medaglie ai Campionati del Mondo (90 ori, 85 argenti e 74 bronzi), 355 medaglie ai Campionati Europei (152 ori, 93 argenti e 110 bronzi) e 3155 medaglie ai Campionati Italiani (1563 ori, 906 argenti e 686 bronzi).

Lo straordinario bottino di medaglie - superiore addirittura a quello che alcuni Paesi riescono a raggiungere con il proprio movimento sportivo nazionale - è certamente sinonimo di un costante standard di competitività che negli ultimi anni ha caratterizzato le Fiamme Oro ormai divenute una delle Polisportive più forti al mondo.

Certamente, il SIULP è convinto che le vittorie, la funzione sociale (che le Fiamme Oro esercitano con l'apertura di Sezioni giovanili anche in zone geografiche disagiate), il sapiente turn over del parco atleti effettuato in questi anni (attraverso la restituzione ai servizi ordinari di ben 240 atleti non più idonei all'attività sportiva), non sia frutto del caso.

Come in tutti i settori della Polizia di Stato, l'organizzazione, la programmazione e la buona gestione manageriale - propri dello staff che ha diretto in questi anni le Fiamme Oro - hanno costruito i successi dei nostri Gruppi Sportivi e conseguentemente portato lustro ed immagine alla Polizia di Stato.

Agli atleti Fiamme Oro impegnati alle Olimpiadi di Rio, il SIULP rivolge un grosso in bocca al lupo mentre alla nostra Amministrazione diciamo, sotto forma di consiglio e attraverso il noto motto sportivo, "Squadra vincente non si cambia".

NoiPa: Applicazione risultati contabili modelli 730/2016 – redditi 2015

Riportiamo il testo della nota pubblicata sul portale NoiPa relativa all'applicazione dei modelli 730.



Si comunica che, per quanto riguarda le dichiarazioni dei modelli 730/2016 – redditi 2015 pervenute a NoiPA nel mese di Luglio, le modalità di applicazione in busta paga sono le seguenti:

- *i risultati contabili trasmessi al sistema NoiPA entro il 1° Luglio saranno applicati con emissione ordinaria sul cedolino delle competenze del mese di Luglio;*
- *i risultati contabili trasmessi al sistema NoiPA successivamente a tale data ed entro la prima decade del mese, per i quali risulti una sommatoria a credito per le voci d'imposta da liquidarsi a Luglio e tenuto conto della rateizzazione sulle somme a debito eventualmente richiesta in fase di dichiarazione, saranno elaborati con emissione straordinaria ma sempre con liquidazione nel mese di Luglio.*

Per il personale del comparto Sanità, le dichiarazioni pervenute al sistema NoiPA, per il tramite delle Aziende Sanitarie amministrative, entro la metà di Luglio saranno elaborate sulla stessa mensilità.

Le dichiarazioni pervenute successivamente saranno elaborate sulla mensilità di Agosto.

Congedo straordinario per trasferimento

Ci vengono chieste precisazioni in ordine alla durata del congedo straordinario per trasferimento.

La tipologia del congedo straordinario per trasferimento, è stato introdotta dall'articolo 15 del DPR 395/1995 (il provvedimento che recepisce il contratto di lavoro relativo al primo quadriennio normativo per le forze di polizia a ordinamento civile) in relazione al trasferimento del dipendente, con conseguente trasloco e riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio e riguarda anche il personale fruitore, a vario titolo, di alloggio di servizio collettivo o individuale (DPR 16.03.1999 nr. 254 articolo 19 comma 4).

Il beneficio spetta sia a seguito di trasferimento a domanda che a seguito di trasferimento d'ufficio.

Le durate sono le seguenti:

- a) trasferimento in territorio nazionale:
 - 20 giorni per il personale coniugato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio;
 - 10 giorni per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.
- b) trasferimento all'estero o dall'estero:
 - 30 giorni per il personale coniugato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio;
 - 20 giorni per il personale senza famiglia a carico, con meno di 10 anni di servizio.

La determinazione dei periodi ha carattere tassativo ed è esclusa ogni forma di discrezionalità nella concessione. Inoltre tale forma di congedo straordinario è definita "speciale" dalla norma che la istituisce ed è da ritenersi aggiuntivo rispetto al limite massimo di 45 giorni previsto dalla normativa generale per il congedo straordinario.

Il relativo provvedimento viene emanato a livello periferico.

Terapie salvavita e obbligo di reperibilità



Con la circolare n. 95/2016, l'Inps ha chiarito alcuni aspetti relativi alle situazioni di esonero dall'obbligo di reperibilità per chi ha patologie che richiedono terapie salvavita.

Si tratta dell'attuazione delle disposizioni introdotte dal Job Act sulle visite fiscali (Art. 25 del Dlgs 151/2015; decreto del ministero del Lavoro dell'11.01.2016) che esonerano dall'obbligo di reperibilità i lavoratori affetti da patologie gravi la cui assenza dall'abitazione è resa necessaria da terapie salvavita o da stati patologici correlati a situazioni di invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67%.

Come già affermato in altre occasioni, occorre precisare che l'esonero dall'obbligo di reperibilità alla visita fiscale per i lavoratori affetti da grave malattia non esclude i controlli dell'Inps che conserva il "potere-dovere" di accertare la correttezza, formale e sostanziale, della certificazione medica e la congruità della prognosi. La norma, infatti, richiede comunque che le motivazioni dell'assenza siano concretamente dimostrate.

Anzi, nonostante ai datori di lavoro sia inibita in questi casi la possibilità di richiedere la visita fiscale, l'Inps li invita comunque a segnalare via Pec "possibili eventi per i quali si ravvisi la necessità di effettuare una verifica".

Nella circolare, visionabile nella apposita sezione del nostro sito, all'indirizzo www.siulp.it, si delinea il campo di applicazione della nuova disciplina, con linee guida, indirizzate in particolare ai medici certificanti, contenenti indicazioni sulle varie tipologie riferibili a «terapie salvavita» e al termine «invalidità».

Per usufruire dell'esonero devono ricorrere due condizioni che devono sussistere contemporaneamente e che vanno accertate caso per caso: la gravità della malattia e la necessità del ricorso a terapie salvavita

Si possono definire "gravi" le situazioni caratterizzate da un considerevole disordine funzionale, in grado di coinvolgere sensibilmente la funzione dell'organo o apparato.

Pertanto l'Inps indica che è necessario valutare, nella certificazione di malattia, la sua natura clinica, l'entità della disfunzione che essa crea, il suo concretizzarsi in modo acuto, la sua storia naturale.

Per terapia salvavita si intende solo quella che consente di salvare la vita al paziente ovvero quelle cure «indispensabili a tenere in vita» la persona.



**Il Tulp e le leggi complementari
per la Polizia di Stato**

**Offerta riservata agli iscritti Siulp
15,00 Euro**



**prenota la tua copia
ANCORA POCCHI GIORNI**

Trasferimento a seguito di candidatura alle elezioni amministrative

Per corrispondere ad alcune richieste di chiarimento pervenute, precisiamo che, ai sensi della disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 53 del DPR 24 aprile 1982 nr. 335 chi si candida non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita.

Chi sia eletto non può prestare servizio nella circoscrizione di elezione per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita.

Per individuare l'esatto ambito della circoscrizione elettorale occorre far riferimento non al territorio nell'ambito del quale gli enti pubblici territoriali (comune, provincia, regione) esercitano le potestà a essi spettanti, bensì alle ripartizioni del territorio di ciascun ente individuale ai fini dei procedimenti elettorali ovvero al territorio compreso nel collegio elettorale per il quale viene presentata la singola candidatura.

Tale criterio, oltre che per l'elezione dei consigli comunali, provinciali e regionali, dovrà ovviamente, e a maggior ragione, trovare applicazione in occasione di candidature per elezioni politiche.

Pertanto, il dipendente candidato sarà trasferito ogni qualvolta il territorio del comune sede dell'ufficio coincida, in tutto o in parte e, comunque, rientri nell'ambito della circoscrizione (rectius: collegio) elettorale considerata, nonché quando, a prescindere dalla collocazione geografica del comune sede dell'Ufficio, la competenza di quest'ultimo si estenda anche alla circoscrizione territoriale elettorale o a parte di essa.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP

Carta d'identità elettronica

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16.6.2016 è stato pubblicato il decreto 25 maggio 2016 del ministero dell'economia e delle finanze che stabilisce il corrispettivo a carico del richiedente la carta d'identità elettronica.

In particolare, l'importo da corrispondere a titolo di rimborso delle spese è stato determinato in euro 13,76, oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti.

L'importo totale è riscosso dai comuni o dagli uffici diplomatico - consolari all'atto della presentazione della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica.

Peraltro, la riscossione può avvenire con modalità informatiche all'atto della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica avvalendosi della piattaforma per i pagamenti elettronici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Partecipazione ad un corso di lingue all'estero

Ci si chiede se sia possibile utilizzare le 150 ore di permesso studio per frequentare un corso di lingua all'estero.

I permessi sono finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di scuola media superiore o universitario, nonché alla partecipazione a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate, ovvero, come previsto dal successivo comma 4, a corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali, i quali, peraltro, dovranno anch'essi essere finalizzati al conseguimento di titoli di studio legali o di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ovvero ancora come previsto dall'articolo 22 comma 2 del decreto del presidente della repubblica 18 giugno 2002, nr. 164, a corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

Con particolare riguardo ai corsi organizzati dagli enti pubblici territoriali, il beneficio del diritto allo studio risulta applicabile a condizione che, " ... anche se gestiti da terzi ... " i corsi siano ".. effettivamente organizzati dagli enti medesimi e non semplicemente patrocinati o finanziati ... ", come evidenziato nella circolare n. 557/RS/CN.I0/0734 del 31dicembre 2009, recante "Istituti riguardanti il personale della Polizia di Stato, direttive".

Tutti i corsi indicati non devono necessariamente avere attinenza con la funzione esercitata dagli interessati nell'ambito della Polizia di Stato (cfr. circolare 333.A/9802.B.B.5.5 del 7 aprile 2000).

In sede di Commissione Paritetica, ex art. 29, comma 3, DPR 164/2002, nella riunione del 9 aprile 2008 si è stabilito che il diritto in questione può essere fruito anche per la frequenza di corsi che si svolgono all'estero, purché presentino le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

La Commissione Paritetica di cui all'art. 29 comma 2° del DPR 18 giugno 2002, nr. 164, nella seduta del 02 aprile 2008, ha deliberato la possibilità di fruizione in forma cumulativa delle 150 ore, fermo restando l'onere di documentazione delle esigenze a carico dell'interessato.

Per ottenere i permessi studio, il corso di lingue deve avere i requisiti sopra specificati. In caso contrario si potrà far ricorso al congedo per la formazione previsto dal contratto di lavoro relativo al terzo quadriennio normativo (2002 2005) delle forze di Polizia a ordinamento civile recepito e reso esecutivo dal DPR 18 giugno 2002, nr. 164

Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro: il testo coordinato ed aggiornato a giugno 2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Attività Ispettiva, ha reso disponibile il nuovo "Testo Coordinato" del d.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro contenente, appunto, tutte le disposizioni integrative e correttive. La versione aggiornata al "giugno 2016" annovera tra le maggiori novità contenute:

- Articoli vari del recente d.lgs. n.39/2016
- Interpelli dal 6 al 10 e dal 11 al 16 del 2015 nonché interpelli dal 1 al 4 e dal 5 al 10 del 2016
- Circolare Ministero Lavoro n.26/2015 – estratto- Nota Ministero Lavoro n.19570/2015
- Nuovo regolamento UE 2016/425

L'annullamento della graduatoria di un concorso disposto dal giudice amministrativo non si estende a coloro che non hanno proposto ricorso

Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) con la sentenza 03005/2016 del 6 luglio 2016.

La vicenda ha riguardato alcuni dipendenti del Ministero dell'Interno, che avendo partecipato a procedure di riqualificazione professionale, indette con decreti del Ministero dell'Interno, a seguito dell'accoglimento di ricorsi proposti da altri partecipanti avverso le graduatorie provvisorie, hanno richiesto la rideterminazione delle graduatorie anche nei propri confronti. Invero, l'Amministrazione aveva rideterminato le graduatorie dei vincitori, prendendo in considerazione – e inserendo in soprannumero – unicamente i partecipanti che avevano proposto i ricorsi accolti dal TAR. La tesi dei ricorrenti è che l'Amministrazione avrebbe dovuto prendere in considerazione tutte le posizioni coinvolte, poiché le graduatorie in questione avrebbero natura di atti inscindibili.

La pretesa veniva respinta in primo grado e gli interessati proponevano appello al Consiglio di Stato che ha ritenuto l'appello infondato.

Secondo l'alto consesso amministrativo, Qualora il giudice amministrativo annulli una graduatoria, accogliendo il ricorso di chi abbia lamentato l'illegittimità dei criteri applicati per la redazione della graduatoria, a parità di punteggio tra i candidati, l'annullamento si deve intendere disposto nei soli confronti di coloro che abbiano proposto il ricorso, poi accolto.

Infatti, per la scindibilità delle posizioni dei candidati, nei confronti di coloro che non abbiano proposto ricorso la graduatoria è suscettibile di divenire inoppugnabile, per acquiescenza.

Sotto tale aspetto, va evidenziato che la limitazione degli effetti della sentenza, in favore dei soli ricorrenti vittoriosi, è stata espressamente statuita nella sentenza n. 7913 del 2011, ma si deve intendere statuita anche con la sentenza n. 8309 del 2011, la quale – in assenza di un'espressa statuizione 'estensiva' della sua efficacia anche ai 'non ricorrenti' – va interpretata sulla base del principio generale sopra enunciato.

Infine, come correttamente rilevato, in primo grado dal TAR, l'Amministrazione neppure poteva discrezionalmente estendere nei confronti degli appellanti gli effetti delle sopra citate sentenze del TAR, per il divieto disposto dall'art. 1, comma 132, della legge n. 31 del 2004 (le cui regole si applicano «anche per gli anni successivi al 2008», ai sensi dell'art. 41, comma 6, del decreto legge n. 207 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 14 del 2009).

Pertanto, non sono stati ritenuti configurabili i dedotti profili di eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito www.siulp.it



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde **800 754445** www.eurocqs.it



**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA
Via A. Pacinotti, 73/81 - 00148
• Fax. 06 89280837 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:
Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00148 Roma, cod. Fisc. P IVA n. 07511751003 iscritta all'elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. n. 37/2001 e n. 100/2002/2007 del R.D. 30/03/2002, capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo decorato con "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi depositati presso le filiali e sportelli di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stampa" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs SpA è avvolta anche da agenti in attività finanziaria e distribuiti sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs SpA, oltre ad erogare direttamente finanziamenti, nel collocamento di vari prodotti Consob del quinto, Prestiti con delega di pagamento, Prestiti personali presso la clientela, opera anche in qualità di distributore per conto di altre banche ed intermediari finanziari (Cofidis SpA, Acea SpA, Santander Consumer (UK) SpA, Compas SpA, Bk, Banca (Gruppo) SpA), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla conclusione del finanziamento.